

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2344)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, Organizzazione dello Stato, Regioni, Disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta del 28 novembre 1962 (V. Stampato n. 2441)

d'iniziativa dei deputati COCCO Maria, ANDREUCCI, BERLOFFA, BIANCHI Fortunato, BONTADE Margherita, BREGANZE, CONCI Elisabetta, DAL CANTON Maria Pia, GENNAI TONIETTI Erisia, GOTELLI Angela, GUERRIERI Emanuele, HELFER, JERVOLINO Maria, MARTINO Edoardo, MIGLIORI, SAVIO Emanuela, SCARASCIA, TITOMANLIO Vittoria e VALIANTE

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 7 dicembre 1962*

Ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La donna può accedere a tutte le cariche, professioni ed impieghi pubblici, compresa la Magistratura, nei vari ruoli, carriere e categorie, senza limitazione di mansioni e di svolgimento della carriera, salvi i requisiti stabiliti dalla legge.

L'arruolamento della donna nelle Forze armate e nei corpi speciali è regolato da leggi particolari.

Art. 2.

La legge 17 luglio 1919, n. 1176, il successivo regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1920, n. 39, ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge sono abrogati.